

**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE**  
**DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER LA**  
**REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA B DELLA SEDE**  
**CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE**  
**(GA23\_007 – CIG 9926336F96 – CUP J11D22001720005)**

**TRA**

**CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo**, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

**E**

**Raggruppamento Temporaneo di Professionisti** costituito tra Ing. **LAONIGRO Giuseppe** OMISSIS, ivi residente e con studio in Corso Matteotti n. 38, codice fiscale OMISSIS partita IVA 10502650012 (**Capogruppo mandatario**), Arch. **GIACHELLO Fabio**, OMISSIS e con studio ivi in Corso Matteotti n. 38, codice fiscale OMISSIS, partita IVA 08683930013 (mandante), Arch. **MILAZZO Valeria**, OMISSIS OMISSIS ivi residente e con studio in Via Sospello n. 173/6, codice fiscale OMISSIS partita IVA 12694260014 (mandante), giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in

Torino, OMISSIS, in data 07 novembre 2023, repertorio n. 8202 raccolta n. 6894, in persona di LAONIGRO Giuseppe, codice fiscale OMISSIS in qualità di Capogruppo mandatario, domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio del medesimo con sede in Torino, Corso Matteotti n. 38 (nel seguito per brevità anche "Professionista o Appaltatore") e congiuntamente denominati "Parti"

#### PREMESSO CHE

- con provvedimento del **23 giugno 2023** il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte autorizzava l'indizione della gara europea per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per la "realizzazione nuova linea elettrica B" della sede centrale del CSI-Piemonte, mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 157, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gestita attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", [di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"] per un importo complessivo a base di gara, riferito al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto, pari a **Euro 449.443,62** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti - stimati sulla base dell'aliquota massima del 5%), oltre oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a **Euro 390,00** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali - se dovuti- stimati sulla base dell'aliquota massima del 5%);
- con provvedimento del **20 ottobre 2023** il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura aperta in oggetto ed ha dichiarato l'aggiudicazione in favore del sopra menzionato

- Operatore Economico, sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;
- con provvedimento del 24 ottobre 2023 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., autorizzava l'esecuzione anticipata del Contratto d'Appalto medesimo a decorrere dalla data del **25 ottobre 2023**;
  - in data **10 novembre 2023** il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 20 ottobre 2023;
  - l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, dell'importo pari ad **Euro 78.954,95** (Euro settantottomilanovecentocinquantaquattro/95) con polizza n. 2038910 del 7/11/2023 rilasciata da REVO Insurance S.p.A.;
  - l'appaltatore ha presentato, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa di Responsabilità civile, a carattere continuativo, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che copre i rischi di natura professionale e, in modo specifico, i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
  - l'appaltatore ha individuato quale/i professionista/i personalmente responsabile/i dell'espletamento dell'incarico di **Progettazione e di Direzione Lavori**, nella/e persona/e di:
    - **Ing. Giuseppe Laonigro** - Progettista Impianti e Direttore dei Lavori
    - **Arch. Fabio Giachello** - Progettista Edile e Direttore Operativo Opere Edili

➤ **Arch. Valeria Milazzo** - Progettista Edile.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Valore delle premesse e allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Disciplinare di Gara, Capitolato d'Oneri e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3: Offerta Economica;
- Allegato 4: Documento Unico per la Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (DUVRI);
- Allegato 5: Offerta Tecnica

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

#### **Art. 2 Oggetto dell'appalto**

Il presente contratto ha ad oggetto *l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per la realizzazione nuova linea elettrica B della sede centrale del CSI-Piemonte*. L'incarico sarà svolto dall'Appaltatore in base alle condizioni previste dal Capitolato d'Oneri, secondo le indicazioni ricevute

dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP). L'Appaltatore assume – con l'incarico – tutti gli obblighi e le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore, del D.M. 49/2018, del D.Lgs. 106/2017 e s.m.i., della restante normativa vigente in materia e della deontologia professionale. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva oggetto dell'incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alle Offerte tecnica ed economica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti. L'Appaltatore si impegna, altresì, a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ai sensi del D.M. n. 49 del 2018 ed in conformità a quanto contenuto nella Documentazione di Gara. Le suddette attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P. La redazione di eventuali perizie suppletive e di variante saranno oggetto di atto aggiuntivo al presente contratto e il compenso per la redazione verrà stabilito a seguito della computazione delle opere oggetto della perizia, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 136/2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9926336F96**; il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente **J11D22001720005**.

### **Art. 3 Durata**

Il presente Contratto ha avuto decorrenza dal **25 ottobre 2023**, data di esecuzione anticipata dello stesso e avrà durata sino all'emissione del

Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudò dei lavori. In particolare, l'Appaltatore dovrà rispettare i seguenti termini, per ciascuna prestazione:

- **Progettazione Definitiva:** consegna degli elaborati entro **90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di esecuzione anticipata del Contratto. Nel corso di questa prima fase dovranno essere depositate presso gli enti competenti le richieste di autorizzazione; pertanto, si definisce che entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di esecuzione anticipata del Contratto dovrà essere data evidenza al Consorzio dell'avvenuto deposito;
- **Progettazione Esecutiva:** consegna degli elaborati entro **60 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione ufficiale, da parte della Stazione Appaltante, di avvenuta validazione del Progetto Definitivo.
- In riferimento alla **Direzione Lavori** la durata della prestazione coinciderà con il tempo di realizzazione dei lavori, stimata in 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata della prestazione professionale del Direttore dei Lavori dipenderà dai tempi di esecuzione dei lavori e di collaudo. La Direzione Lavori non potrà ritenersi conclusa prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudò dei lavori.

#### **Art. 4 Importo contrattuale**

Il corrispettivo per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di Direzione Lavori, al netto del ribasso unico offerto del **39,51%**, ammonta a complessivi **Euro 271.868,45** (*oltre oneri di legge, oneri della sicurezza da interferenza e oneri previdenziali e assistenziali*), così ripartito:

- **Progettazione definitiva: euro 99.100,43** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad euro 150,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%)
- **Progettazione esecutiva: euro 61.723,68** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad euro 90,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%)
- **Direzione dei Lavori: euro 111.044,34** (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%) oltre oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad euro 150,00 (oltre oneri di legge e oneri previdenziali, 4%)

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso.

#### **Art. 5 Revisione prezzi**

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e del corrispettivo, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente

articolo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT risultano superiori al 3 per cento rispetto al prezzo originario. I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate. L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

#### **Art. 6 Fatturazione e Pagamenti**

Il CSI provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità di seguito riportate:

- relativamente alla **Progettazione definitiva** il CSI provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto solo a seguito dell'ultimazione delle attività concernenti la progettazione stessa, ad avvenuta validazione del Progetto Definitivo, ad emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP e dopo presentazione di regolare fattura. I corrispondenti oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura e riportati nel Certificato di Pagamento emesso per l'attività di Progettazione definitiva;
- relativamente alla **Progettazione esecutiva**, il CSI provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto solo a seguito di ultimazione delle attività concernenti la progettazione stessa, ad avvenuta validazione

del Progetto Esecutivo, ad emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP e dopo presentazione di regolare fattura. I corrispondenti oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura e riportati nel Certificato di Pagamento emesso per l'attività di Progettazione esecutiva;

- relativamente alla **Direzione Lavori** il CSI provvederà al pagamento dei corrispettivi a seguito dell'approvazione di ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL) - previsto con cadenza di 60 giorni -, ad emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP e a seguito di presentazione di regolare fattura. Il SAL finale verrà emesso a seguito dell'ultimazione dei lavori nonché delle attività concernenti l'incarico professionale di Direzione Lavori a fronte dell'emissione del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura in ogni stato avanzamento lavori.

I certificati di pagamento relativi ai pagamenti intermedi sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo (d'ora innanzi pagamenti intermedi) di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'emissione di ogni certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà

pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e riportare i seguenti identificativi:

**Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI**

**Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA**

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine di riferimento, il numero di CUP, se presente, e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - inserito dall'art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2 della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI,

allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. *(In caso di società)* Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, se applicabile, una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e rinuncia a chiedere la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile. In caso di subappalto l'Appaltatore non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di RTP la fatturazione avverrà da parte di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel certificato di pagamento. Nel caso di

risoluzione del contratto di appalto dei Lavori, il corrispettivo delle prestazioni d'Incarico di Direzione Lavori sarà commisurato all'importo complessivo dei Lavori eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione provvisorio dei Lavori eseguiti.

#### **Art. 7 Varianti in corso d'esecuzione**

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

#### **Art. 8 Penali**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 12 del Capitolato d'Oneri. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con

l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa – ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro onere necessario).

#### **Art. 9 Esecuzione del contratto**

L'esecuzione del contratto è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora innanzi DEC), se nominato. Il DEC, o in assenza il RUP, provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali,

conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti". Il Direttore dell'Esecuzione, o in assenza il RUP, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 10 Comunicazioni**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato, o in assenza al RUP. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato d'Oneri e dal Disciplinare di gara. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto, o in assenza al RUP, entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

**Art. 11 Subappalto**

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla relativa gara.

**Art. 12 Comunicazioni all'A.N.AC.**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

**Art. 13 Proprietà e disponibilità dei progetti**

Il CSI Piemonte resterà titolare dei diritti di proprietà, utilizzo e diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurvi nei modi e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

**Art. 14 Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o

autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

#### **Art. 15 Informazioni in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

#### **Art. 16 Osservanza del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e**

##### **Trasparenza**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a segnalare al CSI qualunque circostanza, anche sopravvenuta, che determini l'insorgenza di un potenziale conflitto d'interessi, per tutta la durata del rapporto contrattuale. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 17 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

#### **Art. 18 Risoluzione**

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese

quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In ogni caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al CSI tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per garantire la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 19 Recesso del Committente dal contratto d'appalto**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma

13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

**Art. 20 Divieto di cessione del contratto d'appalto**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto a pena di nullità della cessione medesima.

**Art. 21 Disciplina della cessione del credito**

La cessione del credito, derivante dal presente Contratto, è regolata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 22 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010 e s.m.i., il presente contratto potrà essere risolto dal Committente in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata Legge.

**Art. 23 Disposizioni Antimafia**

L'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

*(eventuale)* In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni

variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Il Contratto che verrà stipulato si risolverà di diritto e sarà facoltà del Committente chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

#### **Art. 24 Controversie**

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 25 Spese**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono poste a carico dell'Appaltatore.

## **Art. 26 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte  
Il Direttore Generale  
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

L'Appaltatore  
Il Legale Rappresentante  
Giuseppe Laonigro

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 19 dicembre 2023